



COMUNE di FRANCOLISE
provincia di Caserta

**Regolamento comunale recante
la disciplina del funzionamento della commissione di
cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 4/bis, della L.R. 9/1983
e comma 237 della L.R. n. 16/2014**

INDICE

- Art. 1 - ISTITUZIONE COMMISSIONE
- Art. 2 - LE STRUTTURE TECNICHE COMPETENTI IN MATERIA SISMICA
- Art. 3 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
- Art. 4 - DURATA
- Art. 5 - VERBALE DEI LAVORI
- Art. 6 - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE
- Art. 7 - CORRISPETTIVO COMPONENTI COMMISSIONE
- Art. 8 - RACCORDO TRA TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO E TITOLO SISMICO
- Art. 9 - NECESSITA' DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SISMICA PRIMA
DELL'INIZIO DEI LAVORI
- Art. 10- PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO SISMICO
- Art. 11- ULTERIORI ASPETTI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DELLE PROCEDURE
DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE
- Art. 12- ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
- Art. 13- MODULISTICA
- Art. 14- NORME DI RINVIO
- Art. 15- ENTRATA IN VIGORE

Art. 1 – Istituzione commissione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83 e s.m.i., ed in particolare la competenza per il rilascio dei provvedimenti sismici, e degli adempimenti connessi, relativamente alle opere la cui altezza non superi i metri 10,50 dal piano di campagna.

2. Le linee guida per l'attuazione dell'art. 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, approvate con la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 -Trasferimento delle funzioni per la prevenzione del rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma associata" hanno stabilito, indicandole, specificatamente, le funzioni oggetto di trasferimento che di seguito si elencano:

- a) Ricezione delle denunce dei lavori e delle comunicazioni di variazioni delle stesse (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore; voltura del provvedimento sismico) -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- b) Ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- c) Svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- d) Rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, anche se relativi a lavori che interessano sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti -articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- e) Svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
- f) Rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- g) Effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n. 9 del 1983;
- h) Controllo sulla realizzazione dei lavori nei casi di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della legge regionale n. 9 del 1983 - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983;
- i) Ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelle relative ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- j) Ricezione degli atti e del certificato di collaudo - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi - art. 10 del Regolamento n. 4/2010 -, con eccezione di quelli relativi ad "opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna";
- k) Ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
- l) Conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
- m) Ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria (comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore, voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato).

3. Tenuto conto del numero di abitanti e del numero di pratiche da gestire annualmente il numero delle Commissioni è stabilito in UNO.

4. La Giunta Comunale con propria deliberazione , su richiesta del Responsabile del Servizio Tecnico, può istituire un'ulteriore commissione sismica rispetto al comma 3.

Art. 2 - Le strutture tecniche competenti in materia sismica

1. Quanto alle modalità di esercizio delle funzioni in materia sismica, la L.R. n. 9/83, così come modificata dalla L.R. n. 1/12, nel trasferire la delega ai Comuni di tale funzione, ha stabilito che, per il concreto svolgimento della stessa, è necessario ricorrere a personale tecnico di elevata professionalità e competenza, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa.

2. La commissione è formata da quattro tecnici, tre in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e un giovane ingegnere o architetto con non più di cinque anni di iscrizione all'albo.

3. Una ulteriore unità, formata da un dipendente dell'ente con funzione di segretario, designato dal Sindaco, e di un collaboratore, che svolgerà anche tutte le attività accessorie e complementari della commissione.

4. I presidenti delle commissioni sono nominati con proprio atto dal Sindaco tra i membri designati dal sindaco in possesso dei requisiti di esperienza di collaudi sismici.

5. I componenti della commissione nominati con Decreto del Sindaco nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983, così come modificata dalla L.R. n. 1/12, sono scelti nell'ambito di un apposito elenco istituito presso l'ufficio tecnico, previa avviso al pubblico, da integrarsi tre mesi prima della scadenza.

6. Il Comune con il presente regolamento provvede, anche, a regolamentare, nel rispetto del principio di autonomia normativa, organizzativa e amministrativa, ogni aspetto connesso al funzionamento della commissione di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983.

7. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della commissione il sindaco, con proprio Decreto, nomina un nuovo membro.

8. Il Responsabile del Servizio Tecnico è responsabile del procedimento amministrativo legato alle procedure di rilascio del titolo sismico e degli adempimenti connessi (rispetto dei termini, verifica del buon andamento della commissione sismica ecc).

9. Il Responsabile del Settore Vigilanza è responsabile della vigilanza edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 nonché del controllo sulla realizzazione delle opere di cui al Reg.to Regionale n. 4/2010.

Art. 3 – Organizzazione e Funzionamento

1. La commissione tecnica comunale è convocata dal Presidente su richiesta del Responsabile del Servizio Tecnico ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità; svolge le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione il dipendente dell'ente designato dal sindaco ai sensi dell'art.2 comma 5.

2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo posta certificata almeno tre giorni prima e, nei casi d'urgenza almeno 24 ore, prima dell'udienza.

1. Le sedute si tengono in un apposito locale individuato dall'Amministrazione Comunale, e si ritengono valide se presenti almeno tre componenti, tra i quali, necessariamente, il Presidente o il Vice Presidente, con comprovata esperienza in collaudi sismici.

2. I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti e argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula . L'allontanamento a causa di conflitto di interesse non riduce il numero legale per la validità della seduta.

Art.4 – Durata

1. La commissione resta in carica tre anni dal decreto sindacale di nomina e può essere rinnovata.

2. Il componente, eventuale sostituto per decadenza o altra causa, resta in carica per il periodo residuo rispetto al compimento dei tre anni.

Art. 5 – Verbale dei lavori

1. Per ogni seduta a cura del segretario sarà redatto un verbale nel quale saranno annotati sommariamente ma chiaramente, l'oggetto, il numero di protocollo e di archivio, il committente, il tecnico progettista e il calcolatore e, estensivamente, il provvedimento adottato dalla commissione; il verbale di ogni riunione dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal segretario estensore.

Art. 6 - Versamento del contributo per le spese istruttorie – Rimborso spese di commissione

1. Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 316 del 28 giugno 2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica”, è fatto obbligo corrispondere il contributo, per lo svolgimento delle attività istruttorie, sia per le pratiche soggette ad autorizzazione sismica sia per tutti i depositi del progetto esecutivo (indipendentemente dal fatto che il medesimo progetto depositato sarà oggetto o meno di successivo controllo in fase di realizzazione).

2. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro è dovuta la corresponsione della somma dei contributi dovuti per ciascuna Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

3. Il contributo versato per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 7 gennaio 1983, n.9 s.m.i., sarà disposto in favore del Comune e versato in un'unica soluzione sul conto corrente N.14106819 intestato al Comune di Francolise - Servizio Tesoreria - con la seguente causale “Contributo deposito ed istruttoria L.R. 16/2014 – Autorizzazione Sismica / Deposito Sismico / Valutazione Sicurezza“ indicando il Codice Fiscale del soggetto che versa.

4. Con dette risorse si provvederà a coprire il 100% delle spese derivanti dal funzionamento della commissione, e attività accessorie, di cui al presente regolamento.

5. Il Comune ha facoltà di richiedere al committente un ulteriore versamento a titolo di “Diritti di segreteria”. L'importo di tali diritti verrà fissato attraverso apposito atto giuntale.

Art. 7 - Corrispettivo componenti commissioni

1. L'importo calcolato per le indennità da corrispondere ai commissari per il funzionamento della Commissione, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative è fissato in percentuale del 95% del contributo versato al Comune per l'istruttoria e la conservazione dei progetti in base alla tabella vigente.

2. Il contributo, fissato in percentuale del 95%, viene suddiviso tra i membri della Commissione e il dipendente dell'ente con funzione di segretario.

3. Il contributo spettante ai singoli membri della Commissione viene così suddiviso:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| a) Presidente | 30% |
| b) Componenti esperti | 2 x 20% |
| c) Componente Junior | 1 x 15% |
| d) Segretario e collaboratore | 1 x 10% |

4. Le residue risorse pari al 5% saranno destinate ai costi di funzionamento della commissione, al materiale d'ufficio, ai costi postali, ecc.

Art. 8 - Raccordo tra titolo abilitativo e titolo sismico

1. La legge regionale n. 9/1983 e s.m.i., ed il relativo regolamento n. 4/2010 e s.m.i., richiedono la piena coerenza tra il progetto architettonico presentato ai fini edilizi e quello strutturale, per assicurare che nella redazione degli elaborati necessari per il rilascio del titolo abilitativo edilizio si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico.

2. A tal fine il committente deve presentare contemporaneamente domanda per il rilascio del titolo abilitativo e titolo sismico; in alternativa è possibile richiedere preliminarmente il solo titolo edilizio abilitativo e successivamente presentare domanda di autorizzazione sismica; in quest'ultimo caso, occorrerà corredare la documentazione con idonea dichiarazione sostitutiva con la quale i progettisti architettonico e strutturale attestano la corrispondenza tra progetto architettonico allegato all'istanza di autorizzazione sismica e quello allegato al Permesso di costruire.

Art. 9 – Necessità del rilascio dell'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto strutturale nei casi previsti dalla L. R. n.9/83 e del relativo Reg. Regionale n. 4/10.
2. Pertanto, sviluppando le ricadute dell'applicazione di tale principio generale, si può specificare che:
3. Se la richiesta di autorizzazione sismica è stata presentata congiuntamente alla richiesta del permesso di costruire, i due provvedimenti autorizzativi possono procedere autonomamente in parallelo, rimanendo fermo, però, che a seguito del rilascio del permesso di costruire i lavori non possono comunque essere iniziati senza che si sia concluso, con esito positivo, anche il procedimento autorizzativo sismico. Inoltre, eventuali modifiche, stabilite nel corso dell'iter edilizio, o prescrizioni al progetto architettonico originario, previste dal permesso di costruire, impongono quantomeno la presentazione di una variante al progetto strutturale.
4. Se il procedimento di autorizzazione sismica è attuato dopo il rilascio del permesso di costruire o della presentazione della SCIA, i lavori possono essere iniziati dopo che l'amministrazione comunale abbia restituito all'interessato il progetto strutturale corredato dall'autorizzazione sismica.

Art. 10 - Procedura per il rilascio del provvedimento sismico

1. Il funzionamento delle attività, legate ai procedimenti di rilascio dei provvedimenti di deposito/autorizzazioni sismiche, avverrà secondo le modalità esecutive di seguito elencate:
 - a) Il committente, o costruttore che esegue in proprio, effettua la denuncia dei lavori strutturali finalizzata all'ottenimento dei provvedimenti di deposito/autorizzazione sismica, con le modalità previste dal Regolamento Regionale n. 4/2010 (integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011), direttamente presso il Comune. Inoltre, alla domanda dovrà allegare:
 - un elaborato di progetto, in duplice copia, dal quale si evince che i lavori riguardano "opere di edilizia privata" che non superano l'altezza di "metri 10,50 dal piano di campagna";
 - dichiarazione, firmata congiuntamente dal committente e dal progettista architettonico, dalla quale si evince che l'intervento previsto non riguarda "opere pubbliche o di interesse strategico" e che l'altezza dal piano di campagna non supera 10, 50 m dal piano di campagna;
 - CD rom contenente tutta la documentazione, sia amministrativa che tecnica, in formato digitale (pdf, dwg, word, ...);
 - b) Con la presentazione della denuncia dei lavori, il competente Servizio Tecnico, a mezzo del RUP, avvia l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata all'emanazione del provvedimento di "autorizzazione sismica", da adottarsi entro il termine di sessanta giorni; decorso tale termine, senza che la Servizio Tecnico competente abbia rilasciato l'autorizzazione non si forma il silenzio assenso e trovano applicazione i rimedi previsti dalla legge in caso di mancata emanazione dei provvedimenti nei termini previsti;
 - c) Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge 241/1990 effettua l'annotazione delle richiesta di autorizzazione sismica su apposito registro, la trasmette alla commissione sismica;
 - d) La commissione, ricevuta la documentazione, a seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale; nelle sedute previste, la commissione esaminerà tutte le pratiche (denunce di nuovi lavori, varianti ad autorizzazioni già rilasciate, integrazioni prodotte dai committenti, relazioni a strutture ultimate, collaudi, vulture, ecc) presentate fino a quel momento in ordine cronologico;
 - e) Qualora non fosse possibile, per l'elevato numero di pratiche presenti, esaminarle tutte, la commissione dovrà riprendere i lavori il giorno successivo e, comunque, dovrà completare le istruttorie entro sette giorni dalla prima seduta. I commissari possono essere dichiarati decaduti se risultano assenti per più di due riunioni consecutive. I commissari durano in carica per due anni a decorrere dalla data del decreto sindacale di nomina.
 - f) Le adunanze della commissione saranno valide quando è presente la metà più uno dei membri. A seguito dell'esame e dell'istruttoria dei progetti, in caso di non unanimità, i pareri

posso essere resi anche a maggioranza, con espressa citazione dei motivi di dissenso all'interno del verbale della seduta.

- g) A seguito di esame della documentazione, la commissione può richiedere, le opportune integrazioni da produrre entro trenta giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle integrazioni e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione. Qualora le integrazioni non siano prodotte, ovvero siano prodotte solo in parte, la commissione comunica al responsabile del Settore Tecnico i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando il richiedente alla presentazione di osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti e concedendo all'uopo, un ulteriore termine non superiore a dieci giorni. Il procedimento rimane sospeso fino alla presentazione delle predette osservazioni e comunque non oltre il decimo giorno dalla comunicazione (nel caso di richiesta di integrazioni, la commissione avrà il compito di esaminare anche le integrazioni e le osservazioni prodotte dal committente senza alcun compenso aggiuntivo);
- h) A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell'autorizzazione;
- i) A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo il Responsabile emette il provvedimento di "autorizzazione sismica", del quale costituisce parte integrante la denuncia dei lavori, comprensiva di istanza, progetto e documentazione allegata. In caso di esito negativo, il Responsabile emette un provvedimento motivato di diniego.

Art. 11- Ulteriori aspetti connessi al funzionamento delle procedure di competenza della commissione

1. La commissione, nominata con Decreto Sindacale, svolgerà le attività così come disciplinate dal Regolamento Regionale n. 4/2010, come integrato dal Regolamento Regionale n. 2/2011. In particolare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 9/1983, nell'attività istruttoria amministrativa verifica, anche a mezzo di liste di controllo:
 - a) la sussistenza delle condizioni per le quali è previsto il "deposito sismico" ovvero "l'autorizzazione sismica";
 - b) la correttezza dell'impostazione dell'istanza;
 - c) la rispondenza tra gli elaborati progettuali presentati e quelli prescritti;
 - d) la completezza e correttezza della documentazione e la sua corrispondenza a quanto riportato nell'istanza negli elaborati progettuali;
 - e) la competenza dei tecnici incaricati, desunta dalla loro abilitazione professionale;
 - f) la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti;
 - g) l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle norme tecniche, nell'impostazione delle ipotesi progettuali e nella verifica degli elementi strutturali;
 - h) che gli elaborati progettuali siano effettivamente di livello esecutivo e che, in particolare, i grafici strutturali siano perfettamente intellegibili dalle maestranze impegnate nell'esecuzione dei lavori.
2. Il segretario svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione e del Responsabile del Servizio Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
 - a) redazione dei verbali di seduta della commissione;
 - b) predisposizione delle note per eventuali richieste di integrazioni;
 - c) predisposizione dei provvedimenti autorizzativi ovvero di diniego;
 - d) collaborazione con il Responsabile del Settore Tecnico, nella predisposizione di tutti gli altri documenti di natura tecnico/amministrativa, riguardanti l'intero procedimento di natura sismica, dalla denuncia dei lavori fino al collaudo e ultimazione degli stessi;
3. il dipendente comunale o collaboratore individuato svolgerà tutte quelle attività complementari al lavoro della commissione e del responsabile del Servizio Tecnico, che a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si indicano di seguito:
 - a) conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti;
 - b) predisposizione dei documenti propedeutici al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e deposito sismico;

- c) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
 - d) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori -articolo 5 legge regionale n.9 del 1983 svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa – articolo 9 del Regolamento n. 4/2010;
 - e) ricezione degli atti e del certificato di collaudo -articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, svolgimento dell'attività istruttoria e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli stessi -art. 10 del Regolamento n. 4/2010;
 - f) ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi, formulate ai sensi del Capo V della Legge n. 241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
 - g) ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori originaria:
 - comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudo/costruttore;
 - voltura dell'autorizzazione o del deposito sismico rilasciato.
4. Le seguenti ulteriori attività, oggetto di trasferimento:
- a) istruttoria semplificata degli atti relativi ai provvedimenti di autorizzazione sismica per lavori minori -articolo 12, comma 3 del regolamento regionale n. 4 del 2010;
 - b) giudizio di conformità della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, e rilascio della relativa attestazione -articolo 2 legge regionale n. 9 del 1983;
 - c) giudizio di conformità della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori - articolo 5 legge regionale n. 9 del 1983 -, e rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della stessa - articolo 9 del Regolamento n. 4/2010 ;
5. Resta, comunque, in capo al Responsabile del Settore Tecnico la responsabilità del procedimento di tutte le altre attività, ancorché non esplicitamente elencate nel presente regolamento, che a vario titolo sono propedeutiche ovvero consequenziali ai procedimenti di deposito/autorizzazione sismica; in particolare l'effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti - articolo 4 legge regionale n.9 del 1983.

Art.12 - Attività di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica

1. La L.R. n.9/83 ed il successivo Reg. Regionale n. 4/10 hanno inteso concentrare nel Comune le funzioni in materia di vigilanza sulle attività di trasformazione del territorio, anche per i profili che attengono all'osservanza delle disciplina antisismica, e ciò in linea con quanto disposto dal DPR 380/01.
2. L'art. 103, comma 1, DPR n.380/01 dispone, infatti, che gli uffici di polizia giudiziaria, che accertano che sono stati iniziati lavori senza l'autorizzazione sismica o senza il deposito del progetto strutturale, danno comunicazione del processo verbale di accertamento della violazione (di cui all'art. 96 del DPR 380/01) all'Ufficio Tecnico della Regione.
3. E' data facoltà, dunque, al Responsabile del Servizio Tecnico di agire, in funzione della gravità delle violazioni accertate, alternativamente, in uno dei seguenti modi:
 - assegnare al trasgressore un termine congruo per regolarizzare la posizione (ammesso solo in caso di cantieri allo stato preliminare);
 - compilare processo verbale, quindi, inoltrare la segnalazione alla competente autorità giudiziaria o assegnare un termine congruo per la regolarizzazione;
 - compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente al competente ufficio tecnico delle Regione che, a seguito di accertamenti ulteriori, inoltrerà la segnalazione alla competente autorità giudiziaria (Art. 96 DPR 380/01);
 - compilare processo verbale e trasmetterlo immediatamente alla competente Autorità giudiziaria (in caso di gravi e inequivocabili violazioni).

Art. 13 - Modulistica

1. Per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento sismico, ovvero per gli atti consequenziali, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune si avvarrà della modulistica (adattata all'uopo) prevista dall'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2010. In particolare sarà

resa disponibile ai professionisti, operanti nel settore della progettazione strutturale, la modulistica per le seguenti finalità:

- Autorizzazione sismica;
- Deposito sismico;
- Modelli per volture, sostituzione figure, ecc.;
- Modulistica di asseverazione del collaudatore per denuncia lavori minori .

Art. 14 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte della Consiglio Comunale.